Diritto di famiglia e delle successioni in Europa

Dott.ssa T. Pertot

Principi generali del diritto successorio: modelli europei a confronto

In materia successoria esistono profonde divergenze a livello nazionale, le quali riguardano:

A. I modi di attuazione delle disposizioni successorie
   - = differenze che hanno sollecitato un ravvicinamento delle discipline nazionali e che hanno spinto all'adozione (dapprima della Convenzione dell'Aja del 1973 e poi) del Reg. n. 650/2012 (su cui v. *infra*) (così Fusaro)

Trasmissione dei beni ereditari in Italia

Apertura della successione (art. 456 c.c.)

Vocazione (= chiamata: a titolo universale/a titolo particolare – eredità/legato)

e/o **delazione ereditaria** (= offerta dell'eredità) →

→ l'eredità si devolve per legge o per testamento (art. 457 c.c.; cfr. art. 458 c.c.: divieto di patti successori)

Accettazione dell'eredità (con effetti retroattivi al momento dell'apertura della successione: art. 459 c.c.): **= necessaria ai fini dell'acquisto dell'eredità**

Prima dell'accettazione (che può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario: cfr. artt. 470 e 490 c.c.):

- Art. 460 c.c.: poteri del chiamato
- Art. 528 c.c.: eredità giacente

NB: Il legato (a differenza dell'eredità) si acquista di diritto (senza bisogno di accettare: art. 649 c.c.).

Non sempre è agevole distinguere… art. 588, comma 2, c.c.

Trasmissione dei beni ereditari in Europa

Modelli di trasmissione ereditaria

Si distingue tra:

→ **trasmissione indiretta (mediata)** (il lascito transita attraverso un amministratore: diventa titolare delle situazioni successorie, amministra l'asse, estingue le passività e assegna il residuo ai chiamati: è così, ad esempio, nei sistemi angloamericani)

→ **trasmissione diretta (immediata)** (tipica degli ordinamenti continentali)

Cfr. Padovini, Il certificato successorio europeo, https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=28/2803&mn=3

Trasmissione dei beni ereditari in Europa

Modelli di trasmissione ereditaria **diretta:**

a. = automatica (es.: Germania)

b. “differita”, perché richiede

- l’accettazione dell’eredità (così, ad esempio, in Italia)
- una verifica giudiziaria del titolo di acquisto (v. diritto austriaco: provvedimento giudiziario di investitura o di immissione nel possesso dei beni ereditari – *Einantwortung* - emesso all’esito del c.d. procedimento di ventilazione)

Negli ordinamenti continentali…

2 soluzioni principali:

→ certificato successorio o di eredità (*Erbschein*)

→ meccanismi alternativi di prova della qualità di erede e di protezione dei terzi

Certificato di eredità v. atto di notorietà

***Certificato di eredità o* Erbschein**

- = assistito da una presunzione legale (si presume erede/legatario chi indicato come tale nel certificato)
- esiste anche in Italia: nei territori parte dell'Impero Austro-ungarico fino alla 1a guerra mondiale (in cui conservati i libri fondiari) (artt. 3, 13 ss. r.d. n. 499/1929)

Atto di notorietà =

- dichiarazione che un certo fatto (= la qualità di erede) è noto in un determinato ambiente
- non ha alcun effetto particolare (intrinseco)
- si fonda sulla sanzione in cui incorre chi dichiara il falso al pubblico ufficiale che riceve l'atto;
- la tutela del traffico giuridico è affidata alle discipline sugli acquisti dall'erede apparente…

Cfr. Padovini, Il certificato successorio europeo, https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=28/2803&mn=3

Bibliografia

- Padovini, Il certificato successorio europeo, https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=28/2803&mn=3
- Fusaro, Linee evolutive del diritto successorio europeo, in Giust. civ., 2014, 509 ss., http://giustiziacivile.com/giustizia-civile-riv-trim/linee-evolutive-del-diritto-successorio-europeo
- Torrente/Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, ult. ed.